



“Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà.”



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Istituto Comprensivo Felice Fatati - Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI - tel. 0744.241265 tric81800q@istruzione.it
PEC: tric81800q@pec.istruzione.it codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553
www.comprensivofelicefatati.edu.it

Contratto di prestazione professionale d'opera
Servizio di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria
Codice CIG n. Z9E3C9A890

TRA

l'Istituto Comprensivo Felice Fatati di Terni rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Ilaria Santicchia, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Felice Fatati – via delle Terre Arnolfe n. 10 05100 Terni (TR) codice fiscale 80007220553

E

La Dott.ssa Giulia Paolocci, medico chirurgo e specialista in medicina del lavoro, nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e residente in [REDACTED] che interviene in qualità di Medico Competente ed esperto nel settore della sicurezza negli ambienti di lavoro

PREMESSO

che l'art. 40, c. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 43 c. 3 del D.L. n. 129 del 28/08/2018 consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;

che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.L. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con il D.Lgs. 75/2017, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;

che non risulta in servizio presso l'Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente per svolgere l'attività di MEDICINA DEL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA;

che l'Istituto ha la necessità di affidare l'incarico di Medico competente ad un professionista qualificato ed esperto, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

che con Decisione a contrarre prot. n. 9494 del 27/09/2023 il Dirigente Scolastico decide di procedere con l'affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.L. 81/2008;

che la Dott.ssa Giulia Paolocci, che ha dato la sua disponibilità, risulta in continuità lavorativa collaudata negli anni precedenti e in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. l'Art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195 debitamente documentati, e che non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010126 - 10/10/2023 - VI.3 - E

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione professionale d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Istituzione scolastica affida alla Dott.ssa Giulia Paolucci (di seguito indicata come Medico Competente) il servizio di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i per tutte le sedi dell'Istituto.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Medico Competente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Il Medico Competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e, in generale, qualsiasi compito che il decreto citato pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

1. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
2. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati;
4. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e di fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
6. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
7. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
8. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
9. visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; partecipare alla

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

10. effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale;
11. effettuare gli accertamenti sanitari presso un locale sito all'interno della sede di questo Ufficio;
12. partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.
13. garantire la formazione (incluso aggiornamento) ai sensi del D.M. 388/2003 del personale interno.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore, il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il Medico Competente presterà Il servizio di sorveglianza sanitaria presso la sede dell'Istituto ai fini dell'espletamento delle attività oggetto del contratto. Al fine di ottimizzare e razionalizzare gli interventi ed evitare disguidi, ritardi o visite non effettuate per assenza dei dipendenti, le parti di volta in volta concorderanno le date e le modalità della prestazione. Il Medico Competente è autorizzato all'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature esistenti presso l'Istituto.

ART. 3 – COMPENSO

L'importo contrattuale annuo complessivo per l'assunzione dell'incarico di Medico Competente è di € 150,00 lordi e onnicomprensivi di qualsiasi ritenuta e/o spesa, oltre i singoli compensi per i compiti che verranno svolti su richiesta dell'Istituto, secondo le seguenti tariffe:

€ 50,00 per ogni visita medica preventiva ai dipendenti.

Tali compensi sono come da preventivo medicina del lavoro ns. prot. 9492 del 27/09/2023.

Il compenso per la prestazione della competenza professionale sarà liquidato al termine dell'incarico. Ai sensi del "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (approvato con decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55), sarà ammessa solo la fattura elettronica. Il codice univoco di quest'ufficio, relativo al servizio di fatturazione elettronica è: **UFUVSS**

La Dott.ssa Giulia Paolucci assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata annuale dal 27/09/2023 al 26/09/2024.

ART. 5 – RECESSO

L'Istituzione Scolastica, si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per l'adempimento della prestazione senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Medico Competente alcun diritto a risarcimento di danni. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onero-

Firmato digitalmente da **ILARIA SANTICCHIA**

ART. 6 - OBBLIGO RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Medico Competente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Medico si impegna a restituire all'Istituto tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati. In rispetto alla legge sulla privacy il Medico Competente si occuperà del trattamento dei dati sensibili previsti da obblighi di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi. Le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del suddetto trattamento dei dati personali. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 8 - RINVIO E CONTROVERSIE

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Terni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Medico Competente
Dott.ssa Giulia Paolucci



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ilaria Santicchia